



## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità attuative del REIS (Reddito di Inclusione Sociale) ai sensi delle Linee guida allegate alla Delibera di G.R. n. 31/16 del 19.06.2018 avente ad oggetto “Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau". Atto interpretativo ed applicativo ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1998. Linee guida per il triennio 2018-2020 concernenti le modalità di attuazione. Approvazione definitiva”.

## **ART. 2 - FINALITÀ**

Con la misura regionale REIS, la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Il REIS prevede l'erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in condizione di povertà che, fatta eccezione per i casi specificati dalla Regione Sardegna, è condizionata allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato e finalizzato al superamento della condizione di povertà.

## **ART. 3 – DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE**

Possono accedere al REIS i nuclei familiari in possesso dei requisiti di seguito elencati:

### Requisiti anagrafici

Nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, residenti nel Comune di Escalaplano, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore a ventiquattro mesi nel territorio della regione.

### Requisiti economici

Certificazione ISEE in corso di validità con importo fino a € 9.000,00.

Se nel nucleo è presente almeno un componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni.

In assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l'ISEE ordinario.

In presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato quest'ultimo.

Ciascun componente il nucleo familiare richiedente il REIS non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili, elevati a euro 900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non percepisca la NASpI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

Poiché la Regione Sardegna con proprie risorse prevede sia la possibilità di “aggiungere” ai beneficiari REI un contributo economico forfettario a fronte di un unico progetto REI, sia la possibilità di estendere il REIS ad una più ampia platea di famiglie destinatarie rispetto alla misura nazionale, è necessario che i nuclei familiari in possesso dei requisiti d'accesso al REI presentino domanda per il REI.

Tutti gli altri nuclei familiari, per accedere al beneficio REIS, dovranno presentare apposita domanda secondo termini e le modalità previste nell'Avviso Comunale per l'individuazione dei destinatari REIS. Nel caso in cui le risorse disponibili superino le esigenze dei beneficiari REIS, previste dall'avviso Comunale, è possibile la presentazione di ulteriori domande, le quali potranno essere accolte compatibilmente con le disponibilità dei fondi, secondo l'ordine di arrivo al protocollo comunale ed entro

il termine del 30 novembre, precisando che l'erogazione del contributo avrà per tutti i beneficiari la stessa data di scadenza.

#### **ART. 4 – PRIORITA' D'ACCESSO ALLA MISURA**

Nell'ammissione al beneficio sarà rispettato l'ordine di priorità stabilito dalla Regione Sardegna con le linee guida allegate alla Delib. G.R. n° 31/16 del 19/06/2018, così come di seguito indicato:

##### Priorità 1

Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso Comunale per l'individuazione dei destinatari REIS. A queste famiglie è riconosciuto un importo forfettario secondo i criteri applicativi stabiliti all'art. 6 del presente regolamento.

Il Progetto di inclusione attiva è quello definito in relazione al REI.

I nuclei familiari ammessi al REI dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza dell'Avviso Comunale non devono presentare domanda di accesso alla misura regionale ma sono inseriti d'ufficio nelle graduatorie comunali di accesso al REIS.

##### Priorità 2

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso Comunale e tutti quelli con ISEE fino a 3.000 euro, secondo il seguente ordine di priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

##### Priorità 3

Nuclei non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso Comunale e tutti quelli con ISEE fino a 6.000 euro secondo il seguente ordine di priorità:

- 3.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 3.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 3.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 3.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 3.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

##### Priorità 4

Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE da 6.000 a 9.000 euro.

##### Priorità 5

Nuclei familiari, non ammessi al REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali, con ISEE fino a 9.000 euro che abbiano anche ISRE non superiore a 3.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero.

L'ufficio Servizi Sociali, tenendo conto della scala di priorità sopra indicata, predisporrà gli elenchi dei beneficiari distinti per categoria di priorità e, all'interno di ogni categoria, darà priorità all'ISEE con importo più basso e in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza alla domanda con numero di protocollo antecedente e, comunque, sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune dalla Regione Sardegna.

### **ART. 5 - AMMONTARE E DURATA DEL SUSSIDIO PER I SOLI DESTINATARI REIS**

Per i beneficiari del solo REIS l'erogazione del sussidio economico mensile ha la durata di 9 mesi, la cui entità varia in relazione alla composizione del nucleo familiare ed è stabilito come segue:

<b>Numero dei componenti</b>	<b>Importo del beneficio economico mensile</b>
1	€ 200,00
2	€ 300,00
3	€ 400,00
4 e più	€ 500,00

### **ART. 6 - AMMONTARE E DURATA DEL SUSSIDIO PER I BENEFICIARI DEL RE.I.**

Non essendo possibile al momento assicurare l'integrazione al REI ai sensi del Decreto Legislativo n. 147, ai beneficiari REI viene comunque assicurato un importo forfettario con risorse regionali, che si configura quale misura di sostegno economico, aggiuntiva al beneficio economico del REI, individuata nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 147 a valere su risorse del Comune o dell'Ambito Territoriale, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del citato Decreto Legislativo.

Ai nuclei familiari beneficiari del REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali, con le medesime decorrenze e periodicità previste per i beneficiari del REIS, è riconosciuto un sussidio REIS, della durata di 9 mesi, pari al 30% dell'importo minimo del sussidio economico riconoscibile ai destinatari del solo REIS, in relazione alla composizione del nucleo, a prescindere dall'ammontare del sussidio mensile REI di cui beneficiano ed è stabilito come segue:

<b>Numero dei componenti</b>	<b>Importo integrazione mensile</b>
1	€ 60,00
2	€ 90,00
3	€ 120,00
4 e più	€ 150,00

La quota REIS individuata al momento del riconoscimento del diritto rimane invariata per la durata del progetto.

Nel caso di beneficiari del solo REIS che diventino anche beneficiari REI nello stesso anno, a partire dalla data di riconoscimento del REI, il REIS non può essere erogato per intero, ma solo per la quota forfettaria suddetta.

### **ART. 7 - PROGETTI PERSONALIZZATI DI PRESA IN CARICO**

L'erogazione del sussidio economico è condizionata e subordinata allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva così come previsto dall'art. 6 del Decreto Interministeriale 26 maggio 2016, dalla L. R. n. 18/2016 e dalle disposizioni regionali in materia.

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Il progetto personalizzato sarà avviato per tutti i destinatari del REIS entro il mese di ottobre e potrà avere una durata superiore rispetto a quella dell'erogazione monetaria.

Sono previste le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

- Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati saranno predisposti dal servizio sociale comunale;

- Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'equipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS. In questa seconda ipotesi, si ritiene opportuno prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra il Comune, l'ufficio di piano dell'ambito PLUS e l'ASPAL che consista nell'attivazione di progetti attraverso il coinvolgimento delle associazioni, le imprese, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni no profit presenti nel territorio di competenza.

- nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il Patto di servizio.

Tenuto conto che in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente e potranno essere attivati, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di intervento, da attuarsi nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che li disciplina e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui il Comune dispone:

- servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- attivazione di progetti d'inclusione attiva che costituiscano "buone prassi" applicabili in diversi contesti territoriali; i Comuni potranno in tal modo alimentare un elenco di questi progetti che verranno messi a disposizione delle altre amministrazioni comunali;
- promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;
- promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età;
- promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.);
- partecipazione a progetti d'inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;
- laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell'artigianato, ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo;
- attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del PO FSE 2014/2020 di imminente avvio, e quelli finanziati con il programma LavoRAS;

La Giunta regionale ha individuato i seguenti target quali beneficiari REIS senza vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

## **ART. 8 – SERVIZIO CIVICO COMUNALE**

Il servizio civico comunale si concretizza attraverso attività che non rientrano nel sistema competitivo di mercato e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente o autonomo.

Il Servizio Civico persegue la finalità di promuovere e valorizzare la dignità della persona, favorendo il mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita comunitaria. I cittadini ammessi al Servizio Civico saranno destinati, in ambito comunale, a svolgere i servizi di utilità collettiva enunciati nelle seguenti categorie:

- servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni delle strade e delle strutture pubbliche;
- servizi di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico;

- attività atte a rimuovere situazioni di svantaggio in cui versano alcune categorie di persone (attività di assistenza a persone disabili e/o anziane);
- supporto ai servizi di mensa scolastica e biblioteca;
- ogni altra attività ritenuta utile in base alle esigenze del territorio e della comunità, purché consenta l'inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletarla.

Il progetto prevede la sottoscrizione da parte del beneficiario di un disciplinare per lo svolgimento di attività che includono impegni volti alla costruzione di percorsi di uscita dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione da svolgersi direttamente o per conto dell'Amministrazione Comunale presso associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.).

In caso di attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio il progetto formativo dovrà essere integrato dal progetto di tirocinio e dalle comunicazioni obbligatorie dovute per legge.

In caso di attività di servizio civico per lo svolgimento di attività sociali da parte di associazioni regolarmente costituite per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio il progetto dovrà essere integrato dal disciplinare per lo svolgimento delle attività tra il comune, l'associazione e il partecipante.

L'attività sarà calibrata in base al numero dei componenti il nucleo familiare e secondo il seguente prospetto:

<b>Numero dei componenti</b>	<b>Monte ore mensile</b>
1	24 ore
2	36 ore
3	48 ore
4 e più	60 ore

Tutte le assenze di qualsiasi natura, ivi comprese quelle per malattia, non saranno considerate ai fini del raggiungimento del monte ore di attività previsto nel progetto. I periodi di assenza, computati nell'arco del periodo di realizzazione non potranno essere superiori ai 10 giorni, con l'esclusione di eventuali assenze per malattia, debitamente certificate.

#### **ART. 9 – ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO E MODALITA' DI EROGAZIONE**

Il Comune effettua direttamente con proprie procedure l'erogazione del beneficio ai destinatari del REIS, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione.

Il beneficio economico del REIS può essere rinnovato allo stesso nucleo familiare per massimo due volte e, comunque, entro la durata del progetto personalizzato d'inclusione attiva o sua rimodulazione.

Soltanto dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS, per massimo due volte, da parte di un nucleo familiare che abbia già avuto accesso alla misura.

La durata della corresponsione del sussidio economico può essere inferiore alla durata del Progetto d'inclusione attiva che, nello spirito del REIS, rappresenta il perno della concreta possibilità di emancipazione del singolo e del nucleo familiare attraverso un percorso verso l'acquisizione di un ruolo sociale attivo.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. In ogni caso, il sussidio non è gestito direttamente dalla persona affetta da dipendenza patologica ma da un suo familiare. In caso di nucleo unipersonale, il sussidio è gestito da un responsabile esterno al nucleo familiare individuato del Comune. Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

### **ART. 10 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

La concessione dei benefici è subordinata al rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario nel Progetto di inclusione sociale definito secondo le modalità di cui al precedente art.7.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

E' responsabilità del cittadino rendere edotto il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 3.

Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute lo stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia.

L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

### **ART. 11 - CAUSE DI ESCLUSIONE**

Sono esclusi dal programma coloro che:

- rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000;
- avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità entro i termini fissati dal servizio ovvero entro i termini previsti dal Bando;
- risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate.

Inoltre,

- l'erogazione potrà essere sospesa in caso di mancata adesione al progetto di presa in carico;
- l'erogazione potrà essere revocata nel caso venga interrotto senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come sottoscritto e in caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario;
- si procederà con la revoca nel caso in cui il nucleo beneficiario utilizzi il contributo economico per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo;
- il Comune può stabilire la revoca o l'esclusione del beneficio nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo hanno determinato.

### **ART. 12 – GESTIONE AMMINISTRATIVA, OPERATIVA E ASSICURAZIONI**

È affidato al Servizio Sociale la predisposizione, secondo le linee guida della RAS e il presente regolamento, del bando pubblico e della relativa modulistica, degli elenchi dei nuclei familiari beneficiari del REIS e la gestione delle misure e adempimenti vari abbinati ai progetti personalizzati.

È affidato al Servizio Tecnico la gestione operativa del personale, individuato dal Servizio Sociale, da destinare alla realizzazione dello svolgimento del servizio civico comunale e l'individuazione delle attività da svolgere e la garanzia che le stesse avvengano nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

Il Comune di Escalaplano provvederà ad assicurare le persone inserite sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, con l'INAIL, sia per la responsabilità civile verso terzi.

### **ART. 13 - VERIFICHE**

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

### **ART. 14 - NORME FINALI**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 ed alle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.